Sub. A)
Allegato al Decreto n° 56
del 21/05/2007

Arbea
Agenzia della
Regione Basilicata
per le erogazioni
in Agricoltura

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNO E CAMBIO BENEFICIARIO

ANNUALITÀ 2007

Reg. (CE) 1698/05 – trascinamento impegni agroambientali: ex Reg. (CE) 1257/99 misura F

ex Reg. (CEE) 2078/92

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI 3

1. Premessa 4
2.1 Soggetti coinvolti 4

2. Presentazione delle domande 5
2.1 Modalità di presentazione delle domande e competenza territoriale 6
2.2 Aggiornamento del fascicolo aziendale 10
2.3 Presentazione tardiva delle domande 10
2.4 Domande di modifica 10
2.5 Cambio di beneficiario e modalità di presentazione delle dichiarazioni di subentro 11

3. Pagamenti 13

4. Disposizioni particolari sui controlli amministrativi e in loco 13

Riferimenti normativi

I regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale di riferimento sono di seguito rappresentati.

- Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), che abroga il precedente Reg. (CEE) 2078/92, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- Reg. (CE) 817/04 del 29 aprile 2004 - Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che abroga il Regolamento 25/1962, il Regolamento (CE) n. 723/1997 e il Regolamento (CE) n. 1258/1999;
- il Reg. (CE) n. 1360/2005 della Commissione, che reca modifiche al Reg. (CE) 817/2004 e che prevede la possibilità di prorogare gli impegni che scadono antecedentemente al 31 dicembre 2006;
- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il precedente Reg. (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente all'1 gennaio 2007;
- il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, che abroga il precedente Reg. (CE) 817/2004, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente all'1 gennaio 2007;
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- D.C.R. n. 507 del 02.08.2002 (Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Basilicata).
- L.R. n. 15 del 12.03.2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura (A.R.B.E.A.)) modificata da L.R. n. 14 del 22 febbraio 2005.
- D.G.R. n. 978 del 4 giugno 2003 (Pubblicazione dei siti "Natura 2000"della regione Basilicata P.O.R. 2000/2006, completamento di programmazione mis. 1.4, rete ecologica).

D.D. n. 232 del 28 febbraio2005 (Applicazione della condizionalità in Basilicata – D.M. 5406 del 13/12/2004).

1. Premessa

La Delibera di Giunta Regionale n. 130 del 12 febbraio 2007 definisce l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma impegno iniziale e cambio beneficiario per l'annata agraria 2006/2007 degli impegni in corso su misure agroambientali avviati nei precedenti periodi di programmazione.

La successiva Delibera di G. R. n. 456 del 16 aprile 2007, sospende i termini per la presentazione delle domande previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 130 del 12 febbraio 2007 e delega l'ARBEA a fissare la nuova data di scadenza delle domande e le modalità operative.

Il decreto del Direttore fissa i termini di scadenza della presentazione delle domande di conferma di cui alla più volte citata deliberazione di G. R. n. 130/2007

Il presente documento attiene, invece, alle funzioni proprie dell'Organismo Pagatore e definisce:

- Le modalità di presentazione delle domande;
- Le rettifiche, i subentri e i cambi di beneficiario;
- Le disposizioni particolari sui controlli,
- La modulistica.

La presente procedura integra le precedenti disposizioni operative emanate dall'ARBEA relative al ricevimento delle domande e ai conseguenti adempimenti dei CAA delegati (ivi compresa la compilazione della apposita check-list), ai controlli, all'estrazione del campione ecc., la cui validità è da ritenersi confermata se non in contrasto con le disposizioni che seguono.

Per le specifiche problematiche inerenti l'attuazione delle misure si rinvia, invece, al PSR 2000/2006 della Regione Basilicata, alle eventuali disposizioni regionali di applicazione, nonché agli indirizzi forniti dall'Ufficio tecnico dell'Agenzia

2.1 Soggetti coinvolti

La gestione del pagamento dei premi prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

Ente	Funzione
Regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana	predispone la programmazione agricola regionale

ARBEA Organismo Pagatore Regionale, riconosciuto sulla base di apposito D.M. 3/3/2005 prot. B/397	erogatore dei contributi cofinanziati dalla UE previsti dal Reg. (CE) 1257/99, Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006
I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA), riconosciuti dalla Regione Basilicata, che sulla base di apposite convenzioni con ARBEA	predispongono e acquisiscono le domande informatizzate, costituiscono il fascicolo aziendale e quello della domanda, forniscono assistenza al produttore per la correzione delle anomalie evidenziate dal sistema informativo
AGEA	è l'Organismo di Coordinamento Nazionale
SIAN	fornisce le basi dati

2. Presentazione delle domande

Le domande di cui alla premessa dovranno essere presentate entro le **ore 12 del giorno 15 giugno 2007** da tutti coloro che hanno assunto impegni pluriennali ai sensi dell'ex Reg. (CEE) 2078/92 (impegno ventennale) e dell'ex Reg. (CE) 1257/99 misura F (impegno quinquennale).

Il termine delle ore 12 si ritiene spostato alle **ore 24** del medesimo giorno 15 giugno, nel caso la domanda sia presentata da un CAA convenzionato che si avvale della procedura informatica del SIAN.

Si precisa che, per l'annualità 2007 Mis. F (Agricoltura Biologica), le domande di conferma impegno riguardano il solo mantenimento. Pertanto, in fase di compilazione delle domande, bisognerà tener presente l'anno di impegno e di conseguenza precisare il codice relativo come di seguito specificato:

- **AB 13** per le domande al terzo anno di impegno;
- **AB 14** per le domande al quarto anno di impegno;
- **AB 15** per le domande al quinto anno di impegno.

Le colture indicate in domanda dovranno riportare il relativo codice ed il gruppo colturale di appartenenza, pertanto in allegato si riporta la tabella indicante i Gruppi Colturali e per ognuno di essi i Codici Coltura uniformati con la domanda unica.

Alcune colture sono riportate in tabella sia nel gruppo coltura "Seminativi" che nel gruppo coltura "Foraggere poliennali" in quanto compatibili in coltura annuale e poliennale. In

sede di compilazione della domanda, andrà indicato il gruppo di appartenenza in considerazione dell'effettivo avvicendamento colturale aziendale. È ovvio che, una coltura indicata a "Foraggere poliennali" nell'anno 2007 dovrà trovare riscontro nella precedente domanda di conferma 2006 o nella successiva 2008. la conferma dovrà riguardare la coltura stessa, la particella investita e la superficie impegnata. In caso contrario, gli importi relativi verranno recuperati, con maggiorazione degli interessi, dall'annata di riferimento.

2.1 Modalità di presentazione delle domande e competenza territoriale

Le domande potranno essere prodotte esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **PRESENTAZIONE ELETTRONICA**: la domanda è presentata tramite un centro autorizzato di assistenza Agricola (CAA) convenzionato con ARBEA da parte dei produttori che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo di ARBEA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità. Una copia della domanda, appositamente firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema, è inserita nel fascicolo aziendale del produttore. Agli effetti della data di presentazione della domanda fa fede in ogni caso la data del protocollo di sistema ARBEA.

2. **PRESENTAZIONE MANUALE**: tale modalità è riservata ai produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con ARBEA (produttori in proprio). I produttori interessati a tale modalità scaricano dal sistema ARBEA sul sito http://arbea.sian.it/ la domanda da compilare in modalità manuale e da protocollare presso una delle sedi ARBEA entro la scadenza prevista dal bando. La domanda dovrà essere firmata in originale e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di valido documento di identità. È ammessa la presentazione tramite servizio postale; ogni busta dovrà contenere una sola domanda. In tal caso, la domanda dovrà pervenire ad ARBEA entro 5 gg. (cinque giorni) lavorativi dalla scadenza prevista dal bando; ARBEA non assume alcuna responsabilità relativamente a ritardi del servizio postale, per le domande che pur inoltrate con anticipo, non dovessero pervenire nei tempi indicati.

Le sedi dell'Ufficio Tecnico dell'ARBEA territorialmente competenti, a ricevere le domande di beneficio, in relazione all'ubicazione delle attività produttive, sono indicate nella seguente tabella:

ELENCO SEDI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

n. ord.	COMUNI	SEDI TERRITORIALMENTE COMPETENTI ARBEA		
		POTENZA	*MATERA*	*TRAMUTOLA*
1	ABRIOLA			×
2	ACCETTURA		×	
3	ACERENZA	×		
4	ALBANO DI LUCANIA	×		
5	ALIANO		×	
6	ANZI	×		
7	ARMENTO			×
8	ATELLA	×		
9	AVIGLIANO	×		
10	BALVANO	×		
11	BANZI	×		
12	BARAGIANO	×		
13	BARILE	×		
14	BELLA	×		
15	BERNALDA		×	
16	BRIENZA			×
17	BRINDISI DI MONTAGNA	×		
18	CALCIANO		×	
19	CALVELLO			×
20	CALVERA			×
21	CAMPOMAGGIORE	×		
22	CANCELLARA	×		
23	CARBONE			×
24	CASTELGRANDE	×		
25	CASTELLUCCIO INFERIORE			×
26	CASTELLUCCIO SUPERIORE			×
27	CASTELMEZZANO	×		
28	CASTELSARACENO			×
29	CASTRONUOVO SANT'ANDREA			×
30	CERSOSIMO			×
31	CHIAROMONTE			×
32	CIRIGLIANO		×	
33	COLOBRARO		×	
34	CORLETO PERTICARA			×
35	CRACO		×	
36	EPISCOPIA			×
37	FARDELLA			×
38	FERRANDINA		×	
39	FILIANO	×		
40	FORENZA	×		
41	FRANCAVILLA SUL SINNI			×
42	GALLICCHIO			×
43	GARAGUSO		×	
44	GENZANO DI LUCANIA	×		
45	GINESTRA	×		
46	GORGOGLIONE		×	
47	GRASSANO		×	
48	GROTTOLE		×	
49	GRUMENTO NOVA			×
50	GUARDIA PERTICARA			×
51	IRSINA		×	
52	LAGONEGRO			×
53	LATRONICO			×

n. ord.	COMUNI	SEDI TERRITORIALMENTE COMPETENTI ARBEA		
		POTENZA	*MATERA*	*TRAMUTOLA*
54	LAURENZANA			×
55	LAURIA			×
56	LAVELLO	×		
57	MARATEA			×
58	MARSICO NUOVO			×
59	MARSICOVETERE			×
60	MASCHITO	×		
61	MATERA		×	
62	MELFI	×		
63	MIGLIONICO		×	
64	MISSANELLO			×
65	MOLITERNO			×
66	MONTALBANO JONICO		×	
67	MONTASCAGLIOSO		×	
68	MONTEMILONE	×		
69	MONTEMURRO			×
70	MUROLUCANO	×		
71	NEMOLI			×
72	NOEPOLI			×
73	NOVA SIRI		×	
74	OLIVETO LUCANO		×	
75	OPPIDO LUCANO	×		
76	PALAZZO SAN GERVASIO	×		
77	PATERNO			×
78	PESCOPAGANO	×		
79	PICERNO	×		
80	PIETRAGALLA	×		
81	PIETRAPERTOSA	×		
82	PIGNOLA	×		
83	PISTICCI		×	
84	POLICORO		×	
85	POMARICO		×	
86	POTENZA	×		
87	RAPOLLA	×		
88	RAPONE	×		
89	RIONERO IN VULTURE	×		
90	RIPACANDIDA	×		
91	RIVELLO			×
92	ROCCANOVA			×
93	ROTONDA			×
94	ROTONDELLA		×	
95	RUOTI	×		
96	RUVO DEL MONTE	×		
97	SALANDRA		×	
98	SAN CHIRICO NUOVO	×		
99	SAN COSTANTINO ALBANESE			×
100	SAN FELE	×		
101	SAN GIORGIO LUCANO		×	
102	SAN MARTINO D'AGRI			×
103	SAN MAURO FORTE		×	
104	SAN PAOLO ALBANESE			×
105	SAN SEVERINO LUCANO			×
106	SANT'ANGELO LE FRATTE	×		

n. ord.	COMUNI	SEDI TERRITORIALMENTE COMPETENTI ARBEA		
		POTENZA	*MATERA*	*TRAMUTOLA*
107	SANT'ARCANGELO			×
108	SARCONI			×
109	SASSO DI CASTALDA			×
110	SATRIANO DI LUCANIA	×		
111	SAVOIA DI LUCANIA	×		
112	SCANZANO JONICO		×	
113	SENISE			×
114	SPINOSO			×
115	STIGLIANO		×	
116	TEANA			×
117	TERRANOVA DEL POLLINO			×
118	TITO	×		
119	TOLVE	×		
120	TRAMUTOLA			×
121	TRECCHINA			×
122	TRICARICO		×	
123	TRIVIGNO	×		
124	TURSI		×	
125	VAGLIO DI BASILICATA	×		
126	VALSINNI		×	
127	VENOSA	×		
128	VIETRI DI POTENZA	×		
129	VIGGIANELLO			×
130	VIGGIANO			×

2.2 Aggiornamento del fascicolo aziendale

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferma degli impegni assunti, i produttori sono tenuti ad aggiornare il fascicolo aziendale, presso l'ARBEA nel caso di produttori in proprio, presso il CAA nel caso di produttore che abbia conferito mandato ad un CAA convenzionato con l'Agenzia. Pertanto, unitamente alla domanda di aiuto, i primi dovranno far pervenire all'Ufficio Tecnico dell'Agenzia, entro i termini di scadenza previsti tutta la documentazione giustificativa inerente, copia della documentazione attestante le variazioni intervenute in azienda.

2.3 Presentazione tardiva delle domande

Per l'annualità 2007 non è ammessa la presentazione tardiva delle domande di aiuto, così come previsto all'art. 21 del Reg. (CE) 794/2004..

Nel caso di mancata presentazione della domanda di conferma dell'impegno assunto a suo tempo con la domanda iniziale, l'Ufficio Tecnico per verificare il mantenimento degli impegni assunti disporrà idoneo controllo in loco. Naturalmente, tale controllo non sana la mancata presentazione della domanda e pertanto, per l'anno 2007, non potrà essere disposto il pagamento dell'aiuto comunitario.

Qualora il 2007 rappresenti il secondo anno consecutivo in cui il beneficiario non abbia presentata la obbligatoria domanda di conferma, verrà considerato decaduto dal beneficio e l'Ufficio Tecnico promuoverà la procedure per il recupero degli importi degli aiuti erogati sino all'ultimo anno di avvenuto pagamento.

2.4 Domande di modifica

Anche dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, ma comunque prima della notifica al beneficiario della comunicazione di eventuali anomalie della domanda, e comunque non oltre il momento in cui il beneficiario viene avvisato dell'effettuazione di un controllo in loco, è possibile presentare, tramite il CAA o direttamente (solo se trattasi di produttore in proprio) domande di modifica relative **a errori palesi** presenti nella domanda originaria.

Le *"domande di modifica"* possono essere presentate nei soli seguenti casi:

1. per variazioni in diminuzione. In questo caso potranno essere accettate fino al 07/09/2007 purché non siano già emerse irregolarità al controllo amministrativo o in loco;

2. per revoca di una domanda o di parte di essa, ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004. Nella domanda di occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare e sostituire e la motivazione. Anche in questo caso, la revoca totale o parziale è ammissibile solo prima che il beneficiario sia informato dell'effettuazione di un controllo in loco o di anomalie conseguenti ad un controllo amministrativo.

Diversamente, non potranno essere prese in considerazione richieste di variazione di particelle, superfici o di codici colturali dopo che sia avvenuto il pagamento della domanda ovvero sia avvenuta la comunicazione ai CAA del sorteggio del controllo oggettivo.

Le domande di cui ai precedenti casi, se prodotte dai CAA, devono essere presentate su carta intestata del Centro ed essere cofirmate dal responsabile del CAA stesso e dal produttore. Saranno ritenute irricevibili le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che prospettano una situazione particellare, colturale e di superfici diversa da quella in domanda, presentate direttamente dai produttori.

Le variazioni di codice coltura devono essere presentate, al massimo entro il 30 settembre e comunque prima che sul terreno sia stata eseguita una lavorazione ovvero introdotta una nuova coltura, per consentire all'Ufficio Tecnico di svolgere, a campione, un controllo in campo.

2.5 Cambio di beneficiario e modalità di presentazione delle dichiarazioni di subentro

Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno di cui al Reg. (CEE) n. 2078 del 30 giugno 1992 e alla Misura 3.1 del P .S.R. 2000/2006, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, per poter conservare la continuità dell'impegno ed il diritto al pagamento, il soggetto subentrante deve:

1. darne comunicazione al CAA, al quale ha conferito mandato, fornendo la documentazione necessaria ai fini dell'aggiornamento o dell'apertura del fascicolo aziendale;

2. sottoscrivere e inviare all'ARBEA una dichiarazione di subentro nell'impegno, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1.;

Se il subentrante, invece, manifesta l'intenzione di non voler continuare nell'impegno assunto dal precedente conduttore sia il beneficiario che il nuovo conduttore, congiuntamente o disgiuntamente, devono dichiarare all'ARBEA che il subentrante medesimo non intende proseguire con i detti impegni.

Ai sensi dell'art. 36 dell'ex Reg. (CE) 817/2004, e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1974/06 se il subentro nell'impegno non ha luogo, o la relativa richiesta è dichiarata non ammissibile dall'ARBEA, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento, e notificati all' ARBEA nei termini previsti dall'ex Reg. (CE) 817/04, e dal Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di decadenza e pertanto alla restituzione degli importi ricevuti.

Una eventuale manifestazione tardiva dell'intenzione di subentrare negli impegni da parte del nuovo conduttore, deve essere sottoposta ad una verifica amministrativa dell'Agenzia, che può prevedere anche una visita in azienda, volta ad accertare l'effettiva continuità nella gestione degli impegni ed il loro stato di attuazione.

✔ DECORRENZA DEL SUBENTRO, TITOLARITÀ DEGLI IMPEGNI E DELL'AIUTO

Se il subentro decorre a partire da una data antecedente quella della presentazione della domanda di aiuto annuale, il subentrante presenterà a proprio nome la domanda (oltre ovviamente alla dichiarazione di subentro di cui al precedente **punto 2.5**, nei termini ivi descritti).

Nel caso in cui un subentro avvenga nell'ultima parte dell'annata agraria, dopo che le domande di aiuto annuale sono già state presentate, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario cedente sarà comunque pagata a tale beneficiario e pertanto a suo carico rimarranno eventuali riduzioni ed esclusioni, e/o provvedimenti di decadenza conseguenti a difformità o inadempienze sulle superfici oggetto di cessione, fino al termine dell' annata di riferimento della domanda.

Il pagamento al subentrante decorrerà in tal caso dall'annualità successiva, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare in ogni caso la domanda subentro e la "dichiarazione di subentro" di cui sopra, entro i termini ivi indicati.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti; a tale proposito l'ARBEA potrà adottare un atto di diniego in merito al subentro, qualora accerti che tali requisiti non sono posseduti dal subentrante. Analogamente l'ARBEA potrà respingere il subentro, qualora accerti che la continuità dell'impegno non è stata mantenuta.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno. Il subentrante è tenuto alla restituzione degli aiuti erogati a partire dall'attivazione della Misura, (anche se percepiti dal precedente beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.

Per le sole domande di proroga di impegni, con riferimento all'art. 36 dell'ex Reg. (CE) 817/04 (come modificato dal Reg. (CE) 1360/05, art. 1) si può non esigere il rimborso dei sostegni ricevuti nei soli casi di cui ai punti a) e b) del medesimo articolo.

✔ CASI PARTICOLARI DI SUBENTRO PER DECESSO O PER ESTINZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO INIZIALE

In caso di decesso del beneficiario iniziale, il pagamento avverrà a favore degli eredi, unicamente se l'annualità di impegno viene portata a termine dal subentrante.

Se il subentrante coincide con l'erede, e la domanda è ancora in stato di istruttoria, ai fini dell'effettuazione del pagamento si compilerà una richiesta di pagamento all'erede e sul sistema ARBEA verranno inseriti gli estremi di pagamento del subentrante.

Negli altri casi (annata già conclusa o subentrante diverso dagli eredi), gli eredi dovranno trasmettere all'ARBEA, tramite il CAA competente, la documentazione per la riemissione dei pagamenti prevista dalla struttura di "esecuzione pagamenti" dell'ARBEA.

I casi di subentro parziale saranno trattati con la medesima procedura di cui sopra, per cui l'ARBEA non frazionerà pagamenti di domande presentate da un beneficiario anche qualora i subentranti siano più di uno. Questi (se in possesso dei requisiti previsti dal PSR) presenteranno domande separate a partire dalla prima scadenza utile successiva per le residue annualità di impegno.

Nei casi di decesso degli originari beneficiari, senza alcun subentro negli impegni in corso, se entro i termini previsti dall'ex Reg. (CE) 817/04 e dal Reg. (CE) 1974/06 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza maggiore", l'impegno si considera decaduto ed il procedimento di recupero sarà avviato nei confronti degli eredi.

Ai fini di stabilire la decorrenza dei 10 gg. utili per invocare le cause di forza maggiore, previsti dai citati regolamenti, fa fede la data in cui l'ARBEA notifica ad almeno uno degli eredi, mediante raccomandata A.R. l'esistenza dell'impegno in corso e i termini entro cui invocare le cause di forza maggiore; tali termini si riferiscono unicamente alla possibilità di invocare le cause di forza maggiore, mentre per la richiesta di subentro valgono i termini già precedentemente indicati.

3. Pagamenti

Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente (L. 296/2006 (Finanziaria 2007), L. 231/2005, Reg. (CE) 885/2006), il pagamento delle domande di aiuto potrà essere corrisposto solamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario richiedente.
Pertanto, in sede di compilazione delle domande, dovranno essere indicati gli estremi del conto su cui accreditare gli importi, che altrimenti non potranno essere erogati.

4. Disposizioni particolari sui controlli amministrativi e in loco

Il controllo amministrativo sul 100% delle domande sarà effettuato attraverso l'applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al titolo II, capitolo 4, del Reg. (CE) n. 1782/2003, del 29 settembre 2003.

Il controllo amministrativo avverrà ad opera degli istruttori delle tre sedi dell'Ufficio Tecnico, previa assegnazione delle domande a cura del dirigente responsabile, sentite le p.o.c. responsabili delle sedi. Detto controllo avverrà nel rispetto dell'ordine riportato nell'elenco di assegnazione. Eventuali deroghe nell'ordine dei controlli devono essere autorizzate dalla p.o.c. competente previo consenso del dirigente.

Le anomalie generate dal controllo informatico del SIGC saranno comunicate dall'ARBEA ai beneficiari per il tramite dei CAA di riferimento, ovvero direttamente ai beneficiari che non hanno conferito mandato ad un CAA e trattate attraverso il servizio di **back-office** dell'ARBEA.

L'Ufficio Tecnico dell'Agenzia comunicherà ai CAA ed ai beneficiari in proprio la data ed il giorno cui dovranno presentarsi, muniti della richiesta necessaria documentazione, per procedere alla

risoluzione delle anomalie. In assenza di formale comunicazione, sia i CAA che i beneficiari in proprio dovranno astenersi dal presentarsi agli Uffici per eseguire correttive di anomalie.

I controlli in loco (su un campione pari almeno al 5% delle domande), saranno rivolti:

1. ad una verifica in campo delle superfici dichiarate e della corrispondenza degli utilizzi indicati nel *Piano Colturale Unico* (controllo con valenza sulla Domanda Unica - D.U. e PSR)

2. ad un accertamento sul rispetto degli impegni propri delle azioni sottoscritte dal beneficiario (controllo con valenza PSR)

3. ad un accertamento del rispetto dei vincoli di Condizionalità - Controllo con valenza *D. U.* e per le azioni PSR ove sia operante tale vincolo.

L'ARBEA effettuerà anche controlli in base al DPR 445/2000 per accertare la veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

L'ARBEA acquisirà gli esiti dei controlli amministrativi, dei controlli in loco, dei controlli ai sensi del DPR 445/2000 e definirà l'istruttoria delle domande e quantificherà gli importi da pagare e/o le relative riduzioni ed esclusioni, in base a quanto disposto dal Reg. (CE) 817/2004 che, pur abrogato dal Reg. (CE) 1974/06, continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente allo gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n.1257/1999.

Il controllo della condizionalità verrà effettuato con le stesse modalità definite per la Domanda Unica. Per tali controlli e l'applicazione delle relative riduzioni ed esclusioni, si farà comunque riferimento agli articoli dal 19 al 24 del Reg. (CE) 1975/2006.